



"Che un Fatati sia plurale può anche darsi anzi si dà.
Ma Felice è singolare: Singolare rimarrà."

Terni, 04/10/2019

**Ai docenti
della S.S. di I grado
Ai Genitori/Tutori degli alunni della Scuola Secondaria I Grado
Al sito web
Formato cartaceo al Plesso**

Circolare n°57
Oggetto: Validità anno scolastico

Si ricorda che per l'a.s. 2019-2020 restano confermati gli orari personalizzati calcolati sul tempo orario di frequenza degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e il **limite minimo delle ore di presenza** complessive da assicurare la validità dell'anno scolastico ai fini dell'ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato:

ore di lezione in totale (calcolate a 30 ore settimanali per 33 settimane)	990
ore necessarie per validare l' a.s.	¾ di 990 = 743
n. massimo <u>ore</u> di assenza	247
n. massimo giorni di assenza	49

I Consigli di Classe controlleranno l'ammontare delle assenze alla fine del Primo Quadrimestre e tempestivamente signaleranno i casi critici.

Nel secondo Quadrimestre i consigli di Classe verificheranno se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza nel rapporto educativo, pur rientrando nelle deroghe previste:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue, partecipazioni ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI,

- arrivi in corso d'anno con problemi di rilevanza sociale e/o senza documentazione pregressa, segnalazioni servizi sociali, stranieri, nomadi, ecc.

Normativa di riferimento:

- artt. 8 e 9 del DPR 275/99 relativamente alla *“personalizzazione dei curricoli e degli orari”*,
- art. 11, comma 1 del DLGS n. 59 del 2004, relativo a *“Valutazione, scrutini ed esami”*, per il quale *“... ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.”*
- art. 5 del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 relativo a *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133”*
- art. 2, comma 10, l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, che prevedono esplicitamente, come *base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina*
- art. 2, c. 10 del DPR 122/2009 per il quale *“... nella scuola secondaria di primo grado, Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”*
- C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 relativa a *“Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado.*

Si pregano i Docenti di dettare la circolare agli alunni e controllare che la comunicazione sia stata firmata dalle famiglie.

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993